CAMERA DEI DEPUTATI N. 1252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, BASSO, BERTOTTI, FAVERIO, GUBETTI, LAUBER, MALAN, MONTANARI, RAVETTA, RODEGHIERO, SALINO, ZENONI

Modifica dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in tema di convenzioni e contratti di ricerca per conto terzi

Presentata il 19 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno degli elementi negativi che sussistono nell'università italiana è da individuarsi nel debole rapporto tra l'università stessa e il mondo esterno non solo industriale e tecnologico ma anche culturale ed umanistico.

Tale carenza si è consolidata, nel tempo, per vari fattori tra cui i seguenti: una cultura accademica di separatezza che ha determinato, quantomeno in taluni campi, un rifiuto di sinergie e il conseguente isolamento; una relativa inadeguatezza del mondo universitario a offrire collaborazioni utili all'esterno; una legislazione restrittiva e fortemente ideologizzata, tale da mortificare la capacità di iniziativa anche di un personale scientifico altamente qualificato e motivato come quello delle nostre università.

Nel filone della segnalata legislazione restrittiva si inscrive, in particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il quale articolo: da un lato impone limiti che, per talune ricerche, risultano non solo ingiustificati ma anche sostanzialmente preclusivi della ricerca stessa; d'altro lato rinvia ai regolamenti locali che in molti casi, sotto la spinta di esigenze corporative, assai forti negli ultimi anni, hanno mortificato le ragioni dei soggetti su cui grava l'onere della ricerca, e hanno tolto ai medesimi una sufficiente motivazione ad effettuarla (con grave danno sia per la ricerca sia per l'università sia per il Paese).

Risulta pertanto necessario, alla luce di una più moderna visione dei rapporti tra università e mondo esterno, riformulare il menzionato articolo 66 tenendo conto di quanto segue:

esigenza di promuovere utili e avanzate sinergie tra università e sistema economico, università e sistema tecnologico, università e sistema informativo-culturale;

esigenza di incentivare concretamente la stipulazione di contratti e di convenzioni sia di ricerca sia di consulenza, nonché la stipulazione di convenzioni di servizi analoghe a quelle riscontrabili in campo medico;

esigenza di impedire la degenerazione, da un lato corporativa e d'altro lato vessatoria, espressa dai regolamenti locali, degenerazione a causa della quale i proventi della ricerca sono stati indirizzati, in parte non trascurabile, a creare aumenti stipendiali in favore di soggetti estranei alle attività dedotte in convenzione o riconducibili ad essa;

introduzione di un quadro di certezza, di *favor* nei confronti della ricerca, di snellimento delle procedure, in modo che sia consentito operare con trasparenza e con celerità;

estensione del principio di vera e diffusa autonomia, consentendo la stipulazione di contratti e convenzioni non solo alle università ma anche alle facoltà, ai dipartimenti, agli istituti, nonché a singoli professori e ricercatori;

tutela dell'interesse economico delle strutture universitarie, tramite le quote forfettarie da introdursi in contratto e in convenzione a fronte degli oneri imputabili alle strutture stesse, e con la specificazione che tali quote potranno essere inclusive di elementi di profitto (nel quadro di una crescente presenza delle strutture universitarie nel mercato della ricerca, della consulenza, dei servizi pur connessi alla identità funzionale delle strutture stesse);

controllo sui singoli docenti e ricercatori, da esercitarsi da parte dei responsabili delle strutture didattiche e scientifiche (si è qui preferito attribuire il controllo ai responsabili delle strutture, anziché ai rispettivi consigli, sia per esigenze di celerità e di autorevolezza, sia per evitare la consueta ricaduta in assemblearismi consociativi).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 66. – *(Convenzioni e contratti di ricerca e di consulenza per conto terzi).* — 1. Le università, le facoltà, i dipartimenti e loro sezioni, gli istituti, le cliniche universitarie, i professori anche singolarmente, i ricercatori dopo la conferma anche singolarmente, possono stipulare ed eseguire convenzioni per prestazioni di servizi per conto di enti pubblici o in concorso con essi, nonché contratti di ricerca e di consulenza purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni scientifiche e didattiche della struttura universitaria e dei professori e dei ricercatori. I contratti stipulati da professori e ricercatori sono regolati dal presente articolo in quanto la ricerca e la consulenza siano da prestarsi avvalendosi di locali o strumenti o personale tecnico o amministrativo o ausiliario dell'università o delle strutture universitarie. Sono condizioni di efficacia delle convenzioni e dei contratti le dichiarazioni di impegno dei soggetti destinati a effettuare prestazioni, se diversi dal contraente.

2. Le strutture, i professori e i ricercatori afferenti all'area medico-chirurgica sono autorizzati a stipulare le convenzioni e i contratti, di cui al precedente comma, dal relativo comitato etico. Ai professori e ai ricercatori è concesso nulla osta dal preside della facoltà e dal responsabile del dipartimento o dell'istituto a cui afferiscono o presso i quali è da svolgersi l'attività di cui in convenzione o contratto; in mancanza di provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende concesso. Ogni diverso atto autorizzativo è abolito.

3. Le convenzioni e i contratti determinano: i contraenti; l'oggetto; i soggetti e le rispettive prestazioni; il corrispettivo totale e la ripartizione, compresi la quota per l'università se vi siano costi imputabili ad essa, la quota per le strutture universitarie se vi siano costi imputabili ad esse, i corrispettivi a professori e ricercatori e al personale amministrativo e tecnico ed ausiliario se tenuti a prestazioni afferenti all'oggetto, l'ammontare per l'acquisto di beni inventariabili e di consumo se occorrenti; i tempi di esecuzione e di pagamento; le clausole penali per inadempimento e ritardo. Le quote per l'università e per le strutture interessate sono forfettarie e possono essere inclusive di utile.

4. I proventi derivanti dalle convenzioni e dai contratti, di cui al presente articolo, afferiscono alla struttura universitaria contraente. Se le convenzioni e i contratti sono stipulati da professori o ricercatori, i proventi afferiscono al dipartimento o all'istituto il cui responsabile abbia dichiarato nulla ostare alla stipulazione, ovvero, nel caso di più dichiaranti, afferiscono al dipartimento o istituto indicato nell'atto; il medesimo dipartimento o istituto provvede all'attività anche amministrativa di esecuzione della convenzione o del contratto, anche ricorrendo a contratti di lavoro di diritto privato a termine e a tempo parziale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1252
Lire 500